



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

Delibera n. 1396

RADIAZIONE DALL'ALBO UNICO DEI CONSULENTI FINANZIARI DEL SIG. MARIO ALPARONE

IL COMITATO DI VIGILANZA DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA E TENUTA DELL'ALBO UNICO DEI CONSULENTI FINANZIARI

VISTO l'art. 1, comma 36, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

VISTO il decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 – Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (di seguito “TUF”), come successivamente modificato e integrato;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, come successivamente modificata e integrata;

VISTO l'art. 10, commi 2 e 3, del decreto legislativo 3 agosto 2017, n. 129;

VISTO il regolamento intermediari adottato con delibera Consob n. 20307 del 15 febbraio 2018 (di seguito “Regolamento Intermediari”);

VISTO il regolamento interno generale di organizzazione e attività dell'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari, adottato con provvedimento del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 24 maggio 2018 (di seguito “Regolamento Interno”);

VISTE le delibere Consob n. 20503 del 28 giugno 2018 e n. 20704 del 15 novembre 2018 di avvio dell'operatività dell'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari;

VISTO l'art. 103 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come integrato dall'art. 37 del decreto legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n.40;

VISTA la delibera OCF n. 323 del 18 luglio 2011, recante, tra l'altro, l'iscrizione all'Albo unico dei consulenti finanziari del Sig. Mario Alparone, nato a Caltagirone (CT), il 10 luglio 1959;

VISTA la nota del 25 gennaio 2019 (prot. n. 2693/19) con la quale Banca Mediolanum S.p.A ha segnalato all'Organismo il compimento di presunte condotte irregolari da parte del Sig. Mario Alparone, consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede;

VISTE le successive note del 12 aprile e del 27 settembre 2019 (prot. nn. 25186/19 e 70009/19) con cui Banca Mediolanum S.p.A. trasmetteva all'OCF ulteriore documentazione relativa all'operato del consulente;



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

VISTA la nota del 17 ottobre 2019 (prot. n. 74917/19), notificata in pari data, con cui l'Ufficio Vigilanza Albo dell'Organismo ha contestato al Sig. Mario Alparone, la violazione delle seguenti disposizioni del Regolamento Intermediari adottato con delibera Consob n. 20307 del 15 febbraio 2018:

- art. 158, comma 1, per aver:
 - violato le regole generali di condotta nello svolgimento dell'attività di consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede, comunicando all'intermediario informazioni non rispondenti al vero;
 - perfezionato operazioni non autorizzate dal cliente;
- art. 159, comma 4, per non aver assolto agli obblighi identificativi nei confronti della clientela, non verificando l'identità dei clienti;

ESAMINATE le difese del consulente trasmesse con nota del 15 novembre 2019 (prot. n. 81234/19);

VISTO il verbale dell'audizione personale del Sig. Mario Alparone svoltasi in data 4 dicembre 2019 in accoglimento della richiesta formulata dalla parte con nota del 15 novembre 2019 (prot. n. 81234/19);

VISTA la Relazione per il Comitato di Vigilanza del 6 aprile 2020 - trasmessa anche al consulente (prot. n. 17938/20) - con la quale l'Ufficio Sanzioni Amministrative, esaminati gli atti del procedimento, ha espresso le proprie considerazioni conclusive nel senso di ritenere accertati gli addebiti contestati al Sig. Mario Alparone e ha formulato conseguenti proposte in ordine alla determinazione del tipo e dell'entità della relativa sanzione;

ESAMINATE le controdeduzioni scritte presentate dal Sig. Mario Alparone, con nota del 12 giugno 2020 (prot. n. 26806/19), in replica alle considerazioni dell'Ufficio Sanzioni Amministrative;

CONSIDERATO che le argomentazioni svolte nelle predette controdeduzioni non presentano elementi idonei a mutare il quadro fattuale e valutativo risultante dall'attività istruttoria esaminata dall'Ufficio Sanzioni Amministrative;

RITENUTE conclusivamente accertate a carico del Sig. Mario Alparone le sopracitate violazioni degli artt. 158, comma 1, e 159, comma 4, del Regolamento Intermediari;

CONSIDERATO che, in ordine alla individuazione del tipo e dell'entità della sanzione:

- ai sensi dell'art. 180, comma 1, del Regolamento Intermediari, l'Organismo irroga le sanzioni di cui all'art. 196, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* del TUF, in base alla gravità della violazione e tenuto conto della eventuale recidiva, per qualsiasi violazione di norme del Testo Unico, del Regolamento Intermediari e di altre disposizioni generali o particolari emanate in base alle stesse;



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

- ai sensi dell'art. 180, comma 3, lett. *a*), nn. 5 e 7, del Regolamento Intermediari l'Organismo dispone la radiazione dall'Albo unico dei consulenti finanziari nel caso di comunicazione o trasmissione all'intermediario di informazioni o documenti non rispondenti al vero e nel caso di perfezionamento di operazioni non autorizzate dai clienti a valere su rapporti di questi ultimi;
- ai sensi dell'art. 180, comma 3, lett. *b*), n. 6, del Regolamento Intermediari, l'Organismo dispone la sospensione da uno a quattro mesi dall'Albo unico dei consulenti finanziari nel caso di violazione delle disposizioni di cui all'articolo 159, comma 4, del Regolamento Intermediari;
- con particolare riferimento alla gravità, va rilevato che – al di là della pluralità di violazioni accertate – la condotta consistente nella trasmissione all'intermediario di informazioni non rispondenti al vero risulta già autonomamente suscettibile di determinare l'irrogazione di una sanzione pari al massimo edittale, in considerazione del considerevole numero di clienti cui le informazioni si riferivano e del rilevante danno procurato all'Intermediario. Tali elementi costituiscono circostanze particolarmente aggravanti e tali da compromettere radicalmente l'affidabilità del consulente finanziario di cui trattasi;
- con riferimento all'elemento soggettivo, le violazioni in esame risultano imputabili al Sig. Mario Alparone a titolo di dolo.

SULLA BASE dei fatti, delle valutazioni e delle motivazioni contenute nell'Atto di accertamento, che è unito alla presente delibera e ne forma parte integrante, nonché negli atti in esso richiamati,

DELIBERA

che il Sig. Mario Alparone, nato a Caltagirone (CT) il 10 luglio 1959, è radiato dall'Albo unico dei consulenti finanziari, ai sensi dell'art. 196, comma 1, lettera *d*), del TUF,

La presente delibera sarà notificata al soggetto interessato e pubblicata sul sito *web* dell'OCF.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso *ex art.* 196, comma 4-*bis*, TUF alla Corte d'Appello competente per territorio entro trenta giorni dalla data di notifica.

Avverso il presente provvedimento è ammessa, altresì, domanda di riesame in forma di reclamo ai sensi dell'art. 61 del Regolamento interno generale di organizzazione e attività dell'OCF. Il reclamo al Comitato di Vigilanza non sospende i termini di decadenza per la presentazione del ricorso alla Corte d'Appello.

Roma, 22 giugno 2020

IL PRESIDENTE
Firmato digitalmente da
Carla Bedogni Rabitti